

ENOTURISMO

L'attività enoturistica (art.1, comma 502 della legge n.205 del 27 dicembre 2017) è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135.

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP):



- Le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda e, alle cantine e ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica
- Le iniziative didattiche culturali e ricreative (vendemmia didattica)
- Le attività di degustazione delle produzioni vitivinicole, anche in abbinamento a prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa (aventi i requisiti e gli standard previsti per legge)

Regione Lombardia ha provveduto a istituire un elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistica e disciplina i corsi di formazione rivolti agli addetti e alle aziende. L'ente che si occuperà della gestione del percorso formativo è EAPRAL (Ente per l'Addestramento Professionale in Agricoltura della Lombardia).

È stata predisposta dal 11/11/2019 nel sito impresainungiorno.gov.it la modulistica per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) propria dell'attività Enoturistica.

REQUISITI E STANDARD MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ENOTURISTICA

Potranno iscriversi all'elenco degli Operatori le aziende che rispettano i requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale del 12 marzo 2019 che ha istituito l'enoturismo e che devono presentare la SCIA relativa all'inizio attività.

Requisiti standard attività enoturistiche (oltre ai requisiti generali e igienico-sanitari):

- apertura settimanale/stagionale di un minimo di 3 giorni (anche domenica, prefestivi e festivi)
- strumenti di prenotazione (preferibilmente informatici)
- cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, tipologia del servizio offerto e le lingue parlate
- sito/pagina web
- indicazioni dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze
- materiale informativo relativo all'azienda e ai prodotti stampato in almeno tre lingue
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione e produzioni tipiche/locali (vitivinicole e agroalimentari), attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati
- personale addetto dotato di competenza e formazione (titolare dell'azienda, coadiuvanti, dipendenti o collaboratori esterni)
- attività di degustazione del vino con calici di vetro o materiale che non alteri le proprietà organolettiche del prodotto
- svolgimento di attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale competente

L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati che rispettino i requisiti igienicosanitari previsti dalla normativa vigente.